

Allegato n. 8.
Fac-simile di decreto di occupazione d'urgenza.

COMUNE DI
Provincia di Padova

Prot. n°

Li

Decreto di occupazione d'urgenza

Decreto n.
Prot. n.
Prot. n.

OGGETTO : Occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per i lavori di
.....
Beni siti in Comune di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta comunale n. in data esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
- **VISTO** che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l'indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;
- **CONSIDERATO** che l'approvazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed ai sensi dell'art. 35 della L.R. n° 42/84, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;
- **VISTA** l'istanza n°.....in data.....presentata da (Ente espropriante) intesa ad ottenere il decreto di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione del progetto suindicato;
- **CONSTATATO** si rende indispensabile ed indifferibile l'occupazione immediata dei beni suddetti secondo le norme in vigore;
- **RICHIAMATA** la Legge Regionale 2.4.1981 n. 11, di delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la quale all'art. 2 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d'urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite e delegate dalla Regione;
- **RISCONTRATO** che sono state adempiute tutte le disposizioni previste dall'art. 10 della legge 22.10.1971, n° 865, successivamente modificato dall'art. 5 della legge 27.06.1974, n° 247;
- **VISTA** altresì la Legge 3.1.1978 n. 1 e successive proroghe, nonché la Legge Regionale 16.8.1984 n. 42;
- **VISTO** il comma 3° dell'art. 106 del D.P.R. 24/07/1977, n° 616;

- VISTA la Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'art. 36 della legge 8.6.1990 n° 142;
- VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore dell'Amministrazione del Comune di..... l'occupazione degli immobili sottoelencati per i lavori di che trattasi;

Art. 2

Il sig., libero professionista, con studio in via..... tel...../ dipendente dell'Ente, e **il sig.**,, libero professionista, con studio in via tel. / dipendente dell'Ente¹, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. del esecutiva ai termini a termini di Legge, sono incaricati di introdursi, entro e non oltre tre mesi dalla data di emanazione del presente decreto e ciò a sensi e per gli effetti di quanto riportato all'art. 3 L. 1/78, anche disgiuntamente e con il personale ausiliario, nelle proprietà private sottodescritte allo scopo di redarre lo stato di consistenza delle stesse e di occupare e prendere possesso delle medesime ad ogni effetto di Legge in nome e per conto della Provincia di:

N°	Ditta proprietaria	Comune	Fg.	Mapp.le	Superficie da espropriare
1					
2					

A codeste Ditte è demandato il compito di notificare il presente provvedimento ad eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o partecipanti o agli attuali proprietari subentrati dopo l'avvio della procedura espropriativa.

Art. 3

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 4

Gli stati di consistenza degli immobili di cui all'Art. 2, saranno compilati dal Tecnico incaricato dopo l'accesso ai fondi; il precitato Tecnico incaricato contestualmente effettuerà l'occupazione di detti fondi e provvederà alla redazione dei verbali di immissione nel possesso per conto ed a favore del Comune di

Art. 5

Gli stati di consistenza ed i verbali di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con le rispettive Ditte proprietarie o in mancanza, con l'intervento di due

¹Si consiglia l'indicazione di due, o più, nominativi, al fine di meglio garantire l'esecuzione del decreto.

testimoni non dipendenti dell'Ente espropriante; al contraddittorio saranno ammessi i fittavoli, i mezzadri, i coloni o compartecipanti che si dichiareranno tali.

Art. 6

Il presente decreto dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 (venti) giorni prima, al proprietario del fondo, del giorno fissato per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso ed affisso per lo stesso periodo all'Albo del Comune dove sono siti gli immobili.

Art. 7

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Padova e comunicata al proprietario, a cura dell'occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione stessa.

Art. 8

Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 9

A cura e spese dell'espropriante sarà dato avviso del sopralluogo, necessario per la compilazione degli stati di consistenza e verbali di immissione in possesso, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora, a tutte le persone interessate come da integrale intestazione catastale di ogni singola partita, mediante RACCOMANDATA A.R.

Art. 10

Il presente provvedimento, redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, verrà notificato alle Ditte proprietarie degli immobili secondo le risultanze catastali o ai proprietari così come rilevato a seguito di avvio del procedimento espropriativo, nelle forme previste per gli atti processuali civili e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 20 (venti) giorni; sarà comunicato alla Regione Veneto .

Data.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento avverte che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso come di seguito specificato:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entro giorni 60 (sessanta) a fare data dalla notifica o comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034;
- al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro giorni 120 (centoventi) a fare data dalla notifica e comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971;
- il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO